Copia

COMUNE DI PONT CANAVESE
Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SEGRETARIO COMUNALE

n. 39

del 10/02/2018

OGGETTO:

INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 2018 - 2021.-

Det. 39/2018
OGGETTO : INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 2018 - 2021.-

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;

DATO ATTO che la problematica inerente alla predisposizione dei capitolati speciali di polizza, per una migliore e più efficace copertura di ogni possibile rischio, ha reso frequente il ricorso delle amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo, figura professionale prevista dall'Art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 209/2005;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 02.02.2015 con cui si è stabilito di assegnare alla JANUA BROKER S.P.A. di Genova il servizio di brokeraggio assicurativo di durata triennale, previa remunerazione secondo consuetudine di mercato dalle Compagnie di Assicurazioni, sia da quelle con cui sono in corso i relativi contratti sia da quelle con cui saranno stipulati eventuali futuri contratti di assicurazione, secondo le percentuali di provvigione indicate nelle relative polizze;

PRESO ATTO che l'incarico fiduciario di consulenza e brokeraggio assicurativo in corso tra il Comune di Pont Canavese con la società Janua Broker S.p.A è scaduto in data 19.01.2018, e che il Broker ha fornito assistenza in continuità, con precisione e puntualità;

RAVVISATA l'esigenza di continuare a usufruire del servizio di brokeraggio assicurativo, finalizzato alla gestione amministrativa dei contratti di assicurazione in corso;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Pont Canavese rientra nell'ambito applicativo della citata normativa;

VISTE le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016:
_ art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o secretati, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;
_ art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
_ art. 32, comma 2, secondo cui: *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad*

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
_ art. 35 comma 1, che fissa in € 209.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi;
_ art. 36, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia;
_ art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell'art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097;

VISTI l'art. 26 commi 1 e 3 della L. 488/1999, l'art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006, l'art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

VERIFICATA l'inesistenza di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999;

DATO ATTO che sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quotazione del servizio in oggetto, come risulta da verifica effettuata in data 05/02/2018;

CONSIDERATO che:
- il valore dell'affidamento, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è inferiore a € 40.000,00 + I.V.A.;
- l'affidamento rientra pertanto nell'ambito della disciplina dei contratti sotto soglia, di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Pont Canavese può espletare procedura autonoma;

CONSIDERATO che, per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, l'art. 36 comma 2 lett. a) consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 450 L. 296/2006 prevede l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00, e pertanto nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'operatività del suddetto obbligo, in quanto l'incarico in oggetto non comporta alcuna spesa diretta a carico del Bilancio comunale in quanto l'opera del broker è totalmente remunerata per il tramite delle Compagnie di assicurazione con le quale sono stipulate o verranno stipulate le coperture;

DATO ATTO della buona gestione del servizio svolta fino ad oggi da Janua Broker S.p.A. e della disponibilità della stessa ad accettare un eventuale nuovo incarico di consulenza che dovesse essergli conferito da codesta Amministrazione;

RICHIAMATA inoltre la sentenza n. 397 del 26/07/2006 del TAR di Pescara, dalla quale risulta la liceità del ricorso all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, riconoscendolo come contratto d'opera professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto ritenendola un'attività "non onerosa per l'amministrazione", invalidando la tesi del pagamento indiretto o differito a carico dell'ente;

DATO ATTO che, come previsto all'art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012, convertito in Legge n° 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di procedere ad un nuovo affidamento fiduciario dell'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo triennale a decorrere dal **20/01/2018 fino al 20/01/2021**;

RILEVATO che la società **Janua Broker SpA**, società di brokeraggio assicurativo con sede a Genova è dotata di specifica Divisione Enti pubblici operante presso numerose amministrazioni locali analoghe a quella del Comune di Pont Canavese,

DATO ATTO della disponibilità ad un nuovo affidamento fiduciario del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo della predetta **Janua Broker S.p.A.**;

DATO ATTO che l'atto di cui trattasi non viene inviato alla Corte dei Conti, ex Art. 42 della Legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005), in quanto l'incarico di consulenza in questione non comporta oneri a carico del Comune;

VISTO l'art. 3, comma 5, Legge n. 136/2010, l'art. 9 D.L. n. 66/2014 e la delibera ANAC 11-1-2017 n. 1 recante "Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG";

CONSIDERATO che, in caso di contratti per importi inferiori a € 40.000,00, a fronte del rilascio del CIG non è previsto il pagamento di alcun contributo a favore dell'ANAC;

VISTO il rilascio del seguente CIG per la presente procedura: **ZE82291350;**

CONSIDERATO altresì che, in ossequio alle previsioni dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti";

VISTO l'allegato disciplinare d'incarico;

RITENUTOLO meritevole di approvazione;

DETERMINA

di Affidare alla Società Janua Broker S.p.A. con sede in Genova, Via XX Settembre 33/1 Partita Iva e Codice Fiscale 01834380998, iscritta al RUI di cui al D.Lgs. 209/2005 con matricola n. B000281477, il servizio di brokeraggio assicurativo avente ad oggetto lo svolgimento del servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza assicurativa a favore del Comune di Pont Canavese, alle condizioni e modalità riportate nell'allegata proposta di disciplinare di incarico, a decorrere dalla data del 20/01/2018 per un periodo di 3 (tre) anni, salva la facoltà di recesso al termine di ciascuna annualità con un preavviso di almeno 90 giorni e con la possibilità di ripetizione del servizio per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 3 (tre) anni, se il servizio verrà ritenuto soddisfacente da codesta Amministrazione.

di Approvare lo schema del disciplinare d'incarico allegato;

di Dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

di Dare atto che sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quotazione del servizio in oggetto, come risulta da verifica effettuata in data 05 febbraio 2018;

di Dare atto che, come previsto all'art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012, convertito in Legge n° 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

di Dare atto che l'incarico in oggetto non comporta nessun onere a carico del Bilancio dell'Ente;

di Dare atto che la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet del Comune di Pont Canavese, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

Dettagli della comunicazione

CIG	**ZE82291350**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 40.000 EX ART. 20 c. 2 DEL CODICE
Importo	€ 24.000,00
Oggetto	ATTIVITA' DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 2018 - 2021
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

DISCIPLINARE D'INCARICO

Con il presente atto il **COMUNE DI PONT CANAVESE** con sede in Via Guglielmo Marconi, 12 – 10085 Pont Canavese (TO), cod. fisc. n. 83501970012, in persona del Segretario Comunale Dott.ssa Antimina MANCINO;

da ora in poi denominato "Mandante", conferisce incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo alla

JANUA BROKER S.P.A., con sede legale in Via XX Settembre, 33/1 - 16121 Genova (GE), cod. fisc. - partita iva n. 01834380998, in persona del Legale Rappresentante Damiano Buffoli, nato a Brescia il 28/09/1970, c.f. BFFDMN70P28B157M;

da ora in poi denominata "Mandataria",

la quale Mandataria, sottoscrivendo il presente atto, accetta di attivarsi quale broker di assicurazioni, con i propri mezzi e la propria organizzazione, onde garantire alla Mandante, secondo le linee guida di seguito indicate, gli interventi necessari all'espletamento del mandato del quale è qui fornita un'articolazione esemplificativa di massima:

A) identificazione, analisi, valutazione e quantificazione dei rischi, anche sulla base delle polizze assicurative esistenti, o riconducibili all'Ente; formulazione del programma assicurativo della Mandante e conseguente ricerca sul mercato assicurativo, secondo modalità concordate, per la verifica economica dello stesso;

B) stesura del o dei capitolati d'oneri, indicazione degli elementi necessari per le deliberazioni degli organi di governo della Mandante, degli schemi di polizza e dei bandi, conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria, necessari allo svolgimento delle gare per l'individuazione della o delle Compagnie con le quali stipulare le polizze assicurative;

C) assistenza tecnico-giuridica nella gestione delle gare di aggiudicazione necessarie alla realizzazione del programma assicurativo;

D) gestione amministrativa e contabile delle polizze, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: segnalazione anticipata delle scadenze, incasso e pagamento dei relativi premi assicurativi in nome e per conto della Mandante, variazioni, modifiche, estratti conto, scambi di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative, ecc.;

E) gestione dei sinistri sia attivi sia passivi, per conto della Mandante;

F) studio e redazione di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali ecc.;

G) costante "manutenzione" del programma assicurativo della Mandante, affinché conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione della Mandante stessa;

Il mandato è regolato nei seguenti termini:

1) La Mandataria assume, nei termini di cui sopra, la gestione dei contratti assicurativi della Mandante stessa e tratta, per conto di questa, ogni operazione amministrativa relativa a tali contratti (compreso l'incasso ed il pagamento dei premi assicurativi, con le modalità di cui sopra), nonché ogni altra modifica di garanzie, di massimali e delle clausole contrattuali.

2) L'incarico conferito alla Mandataria non comporta alcun onere a carico della Mandante, poiché l'attività della Mandataria è remunerata per il tramite della/e Compagnia/e di Assicurazioni con cui verranno stipulati i contratti assicurativi della Mandante.

3) Nessuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dalla Mandante potrà essere eseguita dalla Mandataria senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Mandante stessa.

4) La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio rimangono e sono di esclusiva competenza della Mandante, pur essendo effettuate tramite la Mandataria.

5) Non sono imputabili alla Mandante gli eventuali ritardati pagamenti effettuati dalla Mandataria, sempreché gli stessi siano stati eseguiti dalla Mandante alla Mandataria entro il periodo di mora contrattualmente previsto.

6) L'incarico avrà durata 3 anni, dal 20/01/2018 al 20/01/2021, con possibilità di disdetta per entrambe le Parti al termine di ciascuna annualità, da comunicare entro 90 giorni dalla scadenza annuale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alla scadenza contrattuale del presente mandato la Mandante si riserva la facoltà di conferire un nuovo incarico al massimo per identico periodo.

7) come previsto all'art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012, convertito in Legge n° 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

L'AMMINISTRAZIONE **Janua Broker S.p.A.**

Determinazione del responsabile
del SEGRETARIO COMUNALE

n. 39 del 10/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Mancino Antimina

==========

Visto per la regolarità contabile della presente determina, attestante la copertura finanziaria e per la registrazione del relativo impegno di spesa, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

IL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Ivana Roncaglione Tet

Pont Canavese, lì 10 FEB. 2018

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, con decorrenza dal - 8 MAR. 2018 per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bovenzi Dott. Umberto

==========

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, lì - 8 MAR. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bovenzi dott.Umberto

COMUNE DI PONT CANAVESE - Torino -